

## **TI\_GERICHTE 53.2003.9 vom 3. September 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-09-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_53.2003.9](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_53.2003.9)

FR: TI\_GERICHTE 53.2003.9 du 3 septembre 2003

IT: TI\_GERICHTE 53.2003.9 del 3 settembre 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.09.2003 53.2003.9 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.09.2003 53.2003.9

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 53.2003.9 Lugano 3 settembre 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sulla petizione 1° settembre 2003 di \_\_\_\_\_ patr. da: avv. \_\_\_\_\_ contro il Consorzio intercomunale \_\_\_\_\_ chiedente 1. La petizione è accolta, di conseguenza la convenuta è condannata a versare a favore dell'attore la somma di fr. 31'800.-, oltre ad interessi al 5% dall'1.3.2003. 2. Protestate spese e ripetibili; subordinatamente: 1. La petizione è parzialmente accolta, di conseguenza la convenuta è condannata a versare a favore dell'attore la somma di fr. 22'260.- oltre interessi al 5% dall'1.3.2003. 2. Protestate spese e ripetibili; in via ancora più subordinata: 1. La petizione è parzialmente accolta, di conseguenza la convenuta è condannata a versare a favore dell'attore la somma di fr. 5'300.- oltre interessi al 5% dall'1.3.2003; 2. Protestate spese e ripetibili; richiamato l'art. 48 PAmM; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che nel 1996 il Consorzio intercomunale \_\_\_\_\_ ha assunto l'attore quale assistente di cura presso il \_\_\_\_\_, casa per anziani medicalizzata di \_\_\_\_\_; che le mance date dai degenti al personale di cura vengono cumulate e suddivise fra i dipendenti in proporzione delle ore di lavoro svolte; che il 25 febbraio 2002 \_\_\_\_\_ ha chiesto al direttore del centro di verificare le ore di lavoro effettivamente svolte dallo stesso direttore e dall'infermiera responsabile delle cure; che non avendo ottenuto risposta, l'attore si è rivolto al presidente del consorzio; che il 19 giugno 2002 il contabile ha comunicato all'attore che i conteggi erano esatti; che, insoddisfatto della risposta ricevuta, l'11 luglio 2002 \_\_\_\_\_ si è rivolto al DSS, chiedendogli di esperire le necessarie verifiche; che con decisione 30 settembre 2002 la delegazione del consorzio ha comunicato all'attore di confermarli l'incarico a tempo pieno per il periodo determinato di cinque mesi, dal 1° ottobre al 28 febbraio 2003, precisando che l'incarico sarebbe decaduto automaticamente per quella data; che il 15 ottobre 2002 la delegazione consortile ha precisato che alla scadenza l'incarico non sarebbe stato rinnovato; che invitata a motivare la decisione, il 4 novembre 2002 la delegazione consortile ha comunicato all'attore che era venuto meno il rapporto di fiducia; che con petizione 1° settembre 2003 \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio il Consorzio intercomunale \_\_\_\_\_ davanti a questo tribunale, chiedendo, in via principale, il versamento di

un'indennità di fr. 31'800.- per licenziamento abusivo; che l'attore fonda la sua richiesta sugli art. 336a CO, 60 LOrd e 18 LStip; considerato, in diritto che a norma dell'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica (cfr. art. 71 lett. d PAmm; M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm, n. 5 a); che la LOrd, secondo il suo art. 1, regola i rapporti d'impiego con i dipendenti e si applica: a) ai funzionari, agli impiegati, agli agenti del Corpo di polizia e agli operai al servizio dello Stato, delle sue aziende e dei suoi istituti (impiegati); b) ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali e ai docenti delle scuole cantonali e comunali (docenti); che l'attore non è un dipendente cantonale; era alle dipendenze di un consorzio intercomunale; la LOrd non è quindi applicabile; che la petizione va quindi respinta in ordine in limine litis (art. 48 PAmm), siccome manifestamente irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo; che, contrariamente a quanto assume l'attore, l'art. 57 del regolamento organico dei dipendenti (ROD) del \_\_\_\_\_ non rinvia alla LOrd, ma alla LStip ed alla LOC; che, comunque, nemmeno un rinvio alla LOrd sarebbe atto a fondare la competenza del Tribunale cantonale amministrativo; la competenza di questo tribunale deve infatti essere riconducibile ad una norma di legge cantonale in senso formale; una semplice disposizione di un regolamento di un ente locale non è sufficiente; che la tassa di giustizia è posta a carico dell'attore secondo soccombenza; per questi motivi, visti gli art. 1, 68 LOrd; 3, 18, 28, 48, 71 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. La petizione è irricevibile . 2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è posta a carico dell'attore. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente II segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.